

## TRIBUNALE DI BRESCIA

### Sezione fallimentare

#### RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

ex art.14 ter L.27.01.2012 n.3

Nell'interesse del signor ZAMPEDRINI LUCA (C.F. ZMPLCU72P26B157G), nato a Brescia il 26.09.1972, residente a [REDACTED], elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura, in Brescia, via Vittorio Emanuele II nr.4, presso lo studio dell'avv. Marco Fiaccavento (C.F. FCCMRC68H23H717D), pec: marco.fiaccavento@brescia.pecavvocati.it, giusta procura speciale allegata al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al proprio indirizzo PEC marco.fiaccavento@brescia.pecavvocati.it

#### PREMESSO CHE

- 1) in data 27.05.2021 il ricorrente ha formulato all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia richiesta volta all'ottenimento della nomina di un gestore per la crisi;
- 2) in data 31.05.2021 l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia ha nominato l'avv. Paolo De Pandis del Foro di Brescia (C.F. DPNPLA78R03B157U) con studio in Brescia, via A. Saffi n.5, il quale ha accettato l'incarico conferitogli;
- 3) il ricorrente:
  - non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16.03.1942 n.267 e s.;
  - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/2012;
- 4) il ricorrente è intenzionato a chiedere la liquidazione del patrimonio ex art.14ter L.3/2012 al fine di superare la crisi di sovraindebitamento in cui versa;
- 5) l'avv. Paolo De Pandis ha provveduto a redigere la relazione particolareggiata, allegata al presente ricorso;

tanto premesso, nel rinviare al contenuto della predetta relazione particolareggiata, il ricorrente, *ut supra* difeso, rappresentato e domiciliato,

#### RICORRE

a questo Ecc.mo Tribunale affinché, ai sensi dell'art.14 ter e ss. L.3/2012, voglia, con decreto:

1. Dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art.14ter L.3/2012;



2. Disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 23, della L.3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori averti titolo o causa anteriore;
3. Stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto;
4. Ordinare la trascrizione del decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;
5. Ammettere la soddisfazione in prededuzione dei compensi spettanti al professionista incaricato O.C.C.;
6. Disporre che il liquidatore relazioni con cadenza semestrale al Giudice sulle attività svolte;
7. Ordinare la consegna o il rilascio al liquidatore, di tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della presente procedura.

Si allega:

- 1) procura
- 2) certificato di residenza e stato di famiglia
- 3) relazione particolareggiata redatta dall'avv. Paolo De Pandis in qualità di O.C.C. designato e relativi allegati.

*Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara che il presente procedimento ha ad oggetto la composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 e pertanto è dovuto un contributo unificato di € 98,00*

Brescia, 5 luglio 2022

Avv. Marco Fiaccavento





**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3;  
letta la domanda presentata da Luca Zampedrini;  
letti i documenti allegati alla domanda;  
vista l'integrazione documentale del 20 luglio 2022;  
letta la relazione dell'avv. Paolo De Pandis, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;  
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-*ter* l. n. 3/2012;  
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento della ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato [14-*ter*, co. 6, lett. a) ss., l. n. 3/2012];  
rilevato che nella specie il ricorrente ha percepito un reddito netto mensile da stipendio di circa euro 1.600,00 nel periodo d'imposta 2020 (doc. n. 7);  
rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9*, co. 2, l. n. 3/2012 l'importo mensile complessivo di euro 965,00;  
ritenuto che la pretesa del ricorrente non possa trovare pieno accoglimento, atteso che va espunta la voce di spesa di euro 100,00, rubricata "*accantonamento per la cauzione del nuovo appartamento ove dovrà trasferirsi dopo la vendita all'asta di quello ove risiede*", in quanto all'evidenza futura ed eventuale (anche solo nel *quantum*);  
ritenuto pertanto che la somma esclusa dalla liquidazione possa essere determinata in euro 865,00 mensili, sicché, in positivo, la residua somma del reddito è destinata alla liquidazione;  
si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;  
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

**p.q.m.**

letto e applicato l'art.14-*quinqies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Luca Zampedrini (c.f. ZMPLCU72P26B157G), nato a Brescia, il 26 settembre 1972



e residente in [REDACTED], per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

- 2) nomina liquidatore l'avv. Paolo De Pandis, con studio in Brescia, via A. Saffi, n. 5, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
  - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, co. 4);
  - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
  - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
  - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
  - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
  - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
  - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);



- richiesta di autorizzazione all'esperimento di azioni di conservazione del patrimonio (art. 14-*decies*);
- 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.;
- 11) dispone che il liquidatore provveda alla pubblicazione di copia del ricorso e del decreto sul sito di questo Tribunale, avendo cura di oscurare i dati sensibili.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Brescia, 21 luglio 2022

Il giudice  
Andrea Giovanni Melani

